

# **COMUNE DI BASTIA MONDOVI'**

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI INDIVIDUALI DI CONSULENZA,  
STUDIO O RICERCA A SOGGETTI ESTERNI**

**Articolo 1**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure da adottare per il conferimento, a soggetti estranei, degli incarichi individuali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Rientrano, nella presente disciplina, tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione altamente qualificata o, comunque, non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale.

**Articolo 2**  
**(Definizioni )**

Gli incarichi di cui al precedente articolo 1 possono configurarsi come:

1. Rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato.
2. Rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, per il quale si intende - ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile intitolato - **Contratto d'opera** - nonché dall'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003 - quel rapporto in cui la prestazione è caratterizzata:
  - a. Dalla mancanza dell'inserimento di tipo funzionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
  - b. Dall'episodicità della prestazione.
  - c. Da un forte grado di autonomia del lavoratore che non è vincolato ad orari rigidi e predeterminati.
  - d. Dalla funzione di supporto e di affiancamento alle strutture comunali al fine di consentire il raggiungimento di determinati obiettivi.
3. Incarico professionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile nonché dalle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

**Articolo 3**  
**(Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)**

1. L'Amministrazione conferisce gli incarichi esterni di cui al precedente articolo 1, solo qualora non disponga di professionalità adeguate, nella dotazione organica, e, tale carenza, non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
2. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.
3. Rispondono ai requisiti del precedente articolo:
  - gli incarichi di studio, ricerca, consulenza;

- le collaborazioni coordinate e continuative;
  - gli incarichi a contenuto operativo consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.
4. Per “incarichi di studio” si intendono quelli riguardanti lo studio o l’esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio dell’Ente e sarà, da questi, utilizzato. L’incarico di studio concerne quindi lo studio e la soluzione di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
  5. Per “incarichi di ricerca “ si intendo quelli che si sostanziano in un’attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma da parte dell’Amministrazione.
  6. Per “incarichi di consulenza” si intendono quelli attraverso i quali l’Ente si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni tramite prestazioni professionali.
  7. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 3, a soggetti estranei all'Amministrazione, può avvenire esclusivamente - nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – alle condizioni di cui al presente regolamento (articolo 3, comma 55, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244:” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.
  8. L’incarico può essere conferito «unicamente» ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. (articolo 3 comma 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008).

#### **Articolo 4 (Competenze)**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai Responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze. E’ attribuita, agli stessi, la responsabilità delle procedure di cui ai successivi articoli.
2. In particolare, durante la fase istruttoria, fatte salve in ogni caso le previsioni di cui al comma 7 del precedente articolo, i Responsabili dei servizi dovranno accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b. deve essere accertata preliminarmente l’impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
  - c. l’esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
  - d. devono essere predeterminati la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione;
  - e. il compenso corrisposto, oltre che contenuto nei limiti di cui al precedente comma 9, deve essere proporzionato all’attività effettivamente prestata e l’utilità conseguita.

## **Articolo 5 (Procedure)**

1. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, l'Amministrazione comunale emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.
2. A tale scopo il Responsabile del servizio competente approva, con proprio atto, i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.
3. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, od, in mancanza, all'Albo Pretorio, per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni. Resta ferma la possibilità, del Responsabile del servizio, di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.
4. L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
  - a. l'oggetto della prestazione;
  - b. l'indicazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione;
  - c. le modalità di partecipazione alla selezione ed i criteri di valutazione;
  - d. le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
  - e. la durata;
  - f. il compenso;
  - g. gli oneri a carico del Comune;
  - h. l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa complessiva (compenso, oneri a carico del Comune, spese per eventuali trasferite) e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
  - i. ogni altra notizia o prescrizione utile.

## **Articolo 6 (Modalità e criteri di selezione)**

1. La selezione è affidata al Responsabile del servizio nel quale si rende necessario l'ausilio del prestatore.
2. La selezione è effettuata sulla base di una valutazione dei "curricula" presentati.
3. L'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli ("curricula"), miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto.
4. La procedura di valutazione non costituisce, in ogni caso, procedura di reclutamento.
5. Al termine della selezione, prima dell'affidamento, dovrà altresì essere verificata l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse.
6. Nel caso colui al quale l'incarico è assegnato non possa accettare, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato.

## **Articolo 7** **( Conferimento dell'incarico)**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposita convenzione, che deve contenere i seguenti elementi:
  - a. la natura della prestazione;
  - b. la tipologia dell'incarico;
  - c. l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
  - d. il luogo in cui è svolto l'incarico;
  - e. la durata;
  - f. il compenso.
  
2. La convenzione è sottoscritta dal Responsabile del servizio interessato e dall'incaricato.
  
3. In osservanza alle disposizioni di cui all'articolo, 1 comma 127 della Legge 23.12.1996, n. 662, così come modificato dall'articolo 3, comma 54, della Legge 24 Dicembre 2007, n.244 ( Finanziaria 2008):*“Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.”* il Responsabile del servizio provvede a pubblicare negli elenchi, contenuti sul sito web comunale, od all'Albo Pretorio, in mancanza di un proprio sito, i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare previsto.
  
4. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale web dell'Amministrazione od all'Albo Pretorio, in caso inesistenza del sito comunale. (articolo 3, comma 18, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

## **Articolo 8** **(Disposizioni particolari)**

1. Il Responsabile del servizio competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento, può procedere all'individuazione del prestatore d'opera o mediante procedure semplificate rispetto a quanto indicato nei precedenti commi o direttamente, prescindendo dall'espletamento della procedura comparativa, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - b) Nei casi di particolare urgenza e/o gravità, adeguatamente motivati o documentati e nei quali le scadenze e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici richiedano l'immediata esecuzione delle prestazioni professionali non consentendo, quindi, l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  
2. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque le procedure di pubblicità di cui al comma 3 del precedente articolo.

**Articolo 9**  
**( Esclusioni)**

1. Non soggiacciono alla disciplina degli articoli 5 e 6 del presente regolamento:
  - a) gli incarichi inerenti alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, che sono invece affidati "intuitu personae", sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento;
  - b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. (articolo 3, comma 77, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
  - c) gli incarichi di cui all'art. 17 del D.L.vo n. 626/1994 e s.m.i.;
  - d) gli incarichi di progettazione, direzione e contabilizzazione lavori.

**Articolo 10**  
**(Limite spesa annua)**

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze del presente regolamento è fissato in presunti euro 10.000,00.
2. Tale cifra è giustificata dal fatto che nel Comune le risorse umane disponibili non sono sufficienti per svolgere le prestazioni oggetto del presente regolamento. Inoltre il Segretario comunale presta servizio presso il Comune a tempo ridotto, in convenzione con altri Enti.

**Articolo 11**  
**(Disposizioni finali)**

1. In osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 127 della Legge 23.12.1996, n. 662, così come modificato dall'articolo 3, comma 54, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, i soggetti di cui al precedente articolo 4 provvedono ad aggiornare gli elenchi contenuti sul sito web Comunale o sull'Albo Pretorio, di cui al precedente articolo 7, con l'indicazione dell'ammontare delle somme erogate ai soggetti incaricati.
2. Copia degli elenchi, comprensivi delle liquidazioni effettuate, è trasmessa annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del servizio postposto.
4. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente, incompatibili con il presente regolamento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.